

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Area Servizi e Politiche Sociali

Prot. n.

OGGETTO: Convenzione per la realizzazione del Piano Emergenza Freddo 2018 – 2019.

CONTRAENTE: _____

Premesso che:

- nella città di Trieste, la tipologia di persone senza dimora o in situazione di marginalità estrema è molto articolata. Particolarmente critica è la situazione dei senza tetto e senza casa (Ethos). Si registra la presenza costante in alcune aree della città di circa un centinaio di persone straniere di passaggio escluse dai programmi di accoglienza. Finora tra i servizi rivolti alle persone in condizioni di marginalità estrema sono particolarmente significativi quelli legati all'Emergenza freddo: le persone accolte sono in prevalenza straniere 94,0% provenienti in maggioranza da Pakistan, Afghanistan, Romania e Bulgaria. Gli homeless stanziali, triestini o comunque italiani, sono estremamente vulnerabili, spesso con problemi di salute fisica, mentale e di dipendenza dall'alcol. Nel complesso più del 90% delle persone in situazione di grave marginalità è di genere maschile: la figura femminile, pur essendo numericamente minoritaria, presenta particolari vulnerabilità, legate anche alla presenza di minori. In sintesi, i senza casa risultano essere più di 200, di cui una quota riservata a mamme con bambini, gestanti, donne sole o famiglie.
- per quanto riguarda i richiedenti/titolari di protezione internazionale, nel 2016 si registrano circa 1000 persone in carico alla rete SPRAR e extra-SPRAR. Vi è inoltre una quota di rifugiati o titolari di protezione umanitaria, che convergono a Trieste dal resto della regione, causa l'assenza o insufficienza di servizi di accoglienza temporanea.
- il Progetto "Emergenza freddo", attivo già da alcuni anni, prevede una rete di servizi ed interventi a bassa soglia nei confronti di persone senza fissa dimora, da attuarsi nel periodo critico 1 dicembre - 31 marzo di ogni anno, attraverso la creazione di sinergie all'interno della rete dei soggetti che tradizionalmente si occupano delle situazioni di disagio e marginalità ed, in particolare, per mezzo dell'organizzazione di interventi di accoglienza serale che ottimizzano l'utilizzo dei posti disponibili, onde garantire la possibilità di intercettare le persone maggiormente vulnerabili, ivi compresi i nuclei familiari in cui sono presenti minori;
- il D.Lgs 117/2017, art. 56, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- con determinazione n. del 4983/2018 il Comune di Trieste ha indetto una manifestazione di interesse per individuare un ente del terzo settore che abbia già maturato esperienza in materia di gestione dell'accoglienza di persone senza fissa dimora, interessato alla realizzazione del Piano emergenza freddo 2018 – 2019 e a stipulare la relativa convenzione per l'erogazione del contributo;
- il Comune ha stabilito di erogare al vincitore della selezione un contributo complessivo massimo di € 160.000,00 per la realizzazione del progetto relativo al Piano emergenza freddo 2018 – 2019;

dato atto che a seguito dell'esperimento della procedura selettiva finalizzata all'individuazione del soggetto con il quale convenzionarsi per lo svolgimento del progetto, con determinazione n. _____ del _____, a firma del Direttore del Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto di stipulare la convenzione con _____ sulla base del progetto tecnico presentato in sede di selezione;

tutto ciò premesso e considerato, tra

1. il **COMUNE di TRIESTE** - rappresentato da _____ – Direttore del Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa e Inserimento Lavorativo- domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

2. _____ (C.F. _____) con sede legale in _____, via _____ n. _____, – rappresentata dal _____, nato a _____, – domiciliato agli effetti del presente atto presso la propria sede legale, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del _____;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, affida al _____, che tramite il proprio legale rappresentante accetta, la realizzazione e gestione del progetto Emergenza freddo 2018 – 2019 così come presentato e conservato in atti.

L'affidatario, per il tramite del proprio legale rappresentante, dichiara di aver esaminato con accuratezza e massima diligenza tutta la documentazione suindicata e quelle messa a disposizione dal Comune di Trieste anche sul proprio sito Internet e garantisce che l'esecuzione delle attività saranno improntate alla massima collaborazione con l'Amministrazione ed in stretta aderenza con le finalità del progetto nel rispetto del pubblico interesse.

ART. 3) CONTENUTI DELLE PRESTAZIONI

Le attività oggetto della convenzione consistono nel contenere i disagi provocati dal freddo invernale, salvaguardando la salute delle persone senza dimora presenti nella città di Trieste, attraverso l'offerta di servizi a bassa soglia per il soddisfacimento di bisogni primari; favorire l'accesso delle persone intercettate ai servizi socio-sanitari per la presa in carico e la costruzione di progetti individualizzati di inclusione sociale; collaborare con tutti i soggetti del territorio attivi nella realizzazione di interventi di accoglienza e ospitalità a favore della grave marginalità, favorendo la costruzione di una rete territoriale per la bassa soglia.

Il progetto deve garantire l'accoglienza notturna di persone senza dimora per complessivi n. 67 posti letto di cui n. 5 posti letto riservati a donne sole e n. 12 posti letto riservati a famiglie con minori.

Il posto letto deve essere:

- assegnato a rotazione per un periodo minimo di 3 notti consecutive, come dettagliato nella relazione descrittiva dell'iniziativa;

- fornito di lenzuola e coperte da cambiare ad ogni nuovo arrivo.

Ad ogni ospite devono essere inoltre garantiti i seguenti servizi aggiuntivi:

- kit per l'igiene personale;
- servizio giornaliero di doccia;
- servizio di colazione e cena;
- servizio lavanderia almeno una volta nell'arco del periodo di accoglienza.

L'accesso al servizio di accoglienza notturna avverrà previa registrazione della persona all'Help Centre presente presso la Stazione Ferroviaria.

Le singole attività saranno sviluppate secondo i contenuti del progetto tecnico mediante l'utilizzo delle risorse umane e delle professionalità pure indicate nell'offerta stessa nonché secondo le linee progettuali elaborate dal protocollo per "Emergenza freddo 2018 – 2019".

ART. 4) DURATA

Il progetto decorrerà dal 1.12.2018 e si concluderà il 31.03.2019.

ART. 5) OBBLIGHI DELLE PARTI

L'affidatario svolgerà la propria attività coordinandosi costantemente con l'Amministrazione comunale, con la rete dei Servizi Sociali e con l'Help Centre.

Il coordinatore del progetto è il sig. Stefano Stiglich.

Sono a carico dell'affidatario tutte le attività, attrezzature e materiali previsti per la gestione della struttura/e di accoglienza e per tutte le prestazioni accessorie, che, stante la complessità organizzativa, non è possibile individuare a priori e/o prevedere, nonché la presenza di operatori nel numero ritenuto necessario alle capacità ricettive della struttura/e.

ART. 6) – PERSONALE IMPIEGATO

L'affidatario per la realizzazione delle azioni sopra descritte, oltre a mettere a disposizione personale volontario, potrà anche avvalersi di propri lavoratori dipendenti, nonché di altri collaboratori, occorrenti a qualificare l'attività svolta. Dalla stipulazione del presente atto non sorge alcun rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il personale impiegato.

Detto personale deve avere adeguata copertura assicurativa per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale sia per l'oggetto della sua attività nei confronti dei terzi.

Il Comune non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dal personale impiegato.

Nei confronti di detto personale deve essere applicata la normativa in materia di igiene del lavoro, prevenzione e di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui in particolare al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive integrazioni e modifiche.

Si prende atto che nei confronti dei lavoratori saranno applicate, in relazione alle prestazioni richieste, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vigente.

L'affidatario dovrà risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di dipendenti, relativi al periodo in oggetto, ai sensi della vigente normativa.

ART. 7) CORRISPETTIVO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Per le attività dedotte nel presente atto il Comune corrisponderà all'affidatario un contributo massimo pari a € 158.400,00 (centocinquantottomilaquattrocento/00) a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il beneficiario sarà tenuto

all'autofinanziamento del progetto per una quota minima pari ad almeno il 10% della spesa totale.

L'erogazione del contributo avverrà in due soluzioni:

- la prima liquidazione per l'importo di € 67.000,00 avrà luogo entro il mese di gennaio 2018, dietro presentazione del rendiconto analitico delle spese sostenute e di una relazione sull'avvio dell'attività svolta;
- la seconda liquidazione per la parte rimanente avrà luogo entro il mese di aprile 2019, dietro presentazione del rendiconto e della relazione di fine attività.

ART. 8) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva dei servizi di cui al presente atto, tra l'affidatario e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'affidatario ha indicato come conti correnti dedicati in relazione al servizio in oggetto.

Le comunicazioni di conto dedicato, conservate in atti, contengono altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Eventuali modifiche comunicate in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, c

ART. 9) OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'affidatario venisse a conoscenza.

ART. 10) CONTROVERSIE

Eventuali controversie in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente atto, non definibili in via amministrativa, saranno devolute alla esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Le parti individuano sin d'ora quale Foro competente quello di Trieste.

ART. 11) RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 12) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo del RTI sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.

234 del 24.05.2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART. 13) INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. nonché del Reg. UE 2016/679 "GDPR" le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno acquisiti in occasione del presente rapporto contrattuale verranno trattati unicamente in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti.

La nomina dell'affidatario a Responsabile esterno del trattamento dati verrà effettuata con atto separato.

ART. 14) SPESE CONTRATTUALI E DOMICILIO

L'affidatario si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA.

L'affidatario, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale _____, ove saranno inviate, ad ogni effetto di legge, tutte le formali comunicazioni inerenti il presente rapporto.

Lo stesso autorizza ad ogni effetto di legge l'inoltro delle comunicazioni contrattuali mediante PEC al seguente indirizzo: _____

Agli effetti fiscali si precisa che il presente atto, essendo soggetto all'IVA è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale

dott. Luigi Leonardi
firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Data della firma digitale

....
firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LEONARDI LUIGI

CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L

DATA FIRMA: 19/11/2018 17:05:45

IMPRONTA: 6492A4C7E4A8A2C4612B2F7C763064B5FABBD2D6F1EA12D92229C1F0EFC406BD6
FABBD2D6F1EA12D92229C1F0EFC406BD687280D92AA9D9B681F4FF677A771C877
87280D92AA9D9B681F4FF677A771C877668949BE7A3AD2442F67BCFBB9C964F7
668949BE7A3AD2442F67BCFBB9C964F7A4AF12DAB09CB490F6E0F542F2AED3A3